

STATUTO DELLE NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

"AZIENDA PER IL TURISMO DELLA VALLE DI FIEMME

società consortile a responsabilità limitata"

TITOLO I: DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Articolo 1.- DENOMINAZIONE

1. È costituita una società consortile a responsabilità limitata sotto la denominazione di **"AZIENDA PER IL TURISMO DELLA VALLE DI FIEMME"** in breve **"A.P.T. VALLE DI FIEMME Società consortile a responsabilità limitata"**.

Articolo 2.- SEDE

1. La società ha sede legale nel Comune di Cavalese (TN), all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.

2. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative sia in Italia che all'estero (quali succursali, filiali o uffici amministrativi, il tutto senza stabile rappresentanza) nonchè di trasferire la sede sociale o l'eventuale sede secondaria nell'ambito del Comune sopra indicato.

3. Spetta invece ai soci deliberare l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede o dell'eventuale sede secondaria in Comune diverso da quello sopra indicato.

Articolo 3.- DURATA

1. La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2040 (duemilaquaranta) e potrà essere prorogata od anticipatamente sciolta con decisione dei soci.

Articolo 4.- OGGETTO

1. La Società, che ha scopo consortile non lucrativo, ha per oggetto lo svolgimento dell'attività di promozione dell'immagine turistica dell'ambito territoriale tramite la realizzazione delle seguenti attività:

- a) servizi di informazione e assistenza turistica;
- b) iniziative di marketing turistico;
- c) iniziative di valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale e storico dell'ambito di riferimento;
- d) intermediazione e prenotazione di servizi e pacchetti turistici formati dai prodotti trentini.

Le attività di cui al punto d) potranno essere svolte anche in via indiretta.

2. La società potrà svolgere qualunque altra attività connessa od affine a quelle sopra elencate, con pacchetti turistici anche con altre località trentine o con località fuori provincia, con attività nel campo del tempo libero, dello sport, della formazione, del commercio, della cultura e dello spettacolo e dei servizi in genere.

3. Per il raggiungimento ed il conseguimento dell'oggetto sociale, senza che ciò possa costituire attività prevalente ed

in via del tutto accessoria e strumentale, e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività nei confronti del pubblico, la Società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, di credito e bancarie attive e passive, ritenute necessarie e/o utili, ivi compresa l'assunzione di mutui ipotecari e/o fondiari, la concessione di garanzie reali e personali, avalli e fidejussioni, anche per obbligazioni di terzi, nonché assumere, a scopo di investimento stabile e non di collocamento, direttamente o indirettamente, interessenze, quote e partecipazioni in altre società aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, il tutto nei limiti e modalità di legge e nel rispetto della vigente normativa in materia.

4. E' tassativamente escluso dall'oggetto sociale l'esercizio di tutte quelle attività per le quali la legge richiede una preventiva autorizzazione, abilitazione o iscrizione in albi o ruoli professionali che non può essere richiesta anche successivamente e tutte quelle attività per legge riservate a determinate soggetti.

Articolo 5.-

1. La Società può partecipare a cooperative, consorzi, Società di capitali e ad associazioni, organismi, istituzioni ed Enti pubblici o privati, purchè dotati di personalità giuridica che

abbiano finalità che possano concorrere al raggiungimento degli scopi statutari, nel rispetto dei limiti di legge.

TITOLO II: SOCI

Articolo 6.- REQUISITI

1. Possono essere soci tutte le persone fisiche o giuridiche che dimostrino un interesse alla promozione turistica dell'ambito, ivi inclusi enti pubblici. Possono altresì partecipare al Consorzio la Camera di Commercio, gli enti fieristici, le associazioni sportive o culturali, le associazioni di categoria, i consorzi, la cui attività concorra al raggiungimento degli scopi sociali.

Articolo 7.- DOMICILIO DEI SOCI

1. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci, al momento dell'invio delle comunicazioni, ivi incluso l'indirizzo telefonico di fax o di posta elettronica indicato per iscritto all'uopo dal socio ed inserito nel libro dei soci.

Articolo 8.- AMMISSIONE NUOVI SOCI

1. L'ammissione di nuovi soci, in occasione di sottoscrizione di aumento di capitale e/o trasferimento delle quote sociali, sarà subordinata alla verifica dei requisiti di cui all'art. 6 e verrà effettuata dal Consiglio di Amministrazione.

2. A tal fine l'aspirante socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione. La domanda, inoltre, deve

contenere le seguenti indicazioni e deve essere corredata della documentazione sotto indicata:

nel caso di persone fisiche:

1. il nome, cognome, residenza, luogo e data di nascita, codice fiscale, se titolare di partita IVA il relativo numero e l'eventuale iscrizione alla Camera di Commercio;
2. indicazione della sua prevalente attività di lavoro;
3. l'ammontare della quota di partecipazione che si propone di sottoscrivere;
4. la dichiarazione di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
5. la sottoscrizione della domanda;
6. fotocopia di un documento di identità;

nel caso di persone giuridiche:

1. la ragione sociale o la denominazione e la sede, il numero di iscrizione alla Camera di Commercio Codice fiscale e partita IVA;
2. la composizione del Consiglio di amministrazione e dell'eventuale collegio sindacale;
3. copia dell'atto costitutivo e dello Statuto;
4. l'indicazione del nome, cognome, residenza e luogo e data di nascita, codice fiscale del legale rappresentante;
5. il provvedimento dell'organo competente a deliberare la proposizione della domanda e l'assunzione degli obblighi

conseguenti all'accoglimento della stessa;

6. l'ammontare della quota di partecipazione che si propone di sottoscrivere;

7. la domanda deve essere sottoscritta da chi ha la legale rappresentanza dell'ente richiedente;

nel caso di enti pubblici:

1. la denominazione e la sede;

2. il provvedimento dell'organo competente a deliberare la proposizione della domanda e l'assunzione degli obblighi conseguenti all'accoglimento della stessa;

3. l'ammontare della quota di partecipazione che si propone di sottoscrivere;

4. la domanda deve essere sottoscritta da chi ha la legale rappresentanza dell'ente richiedente.

Con la domanda l'aspirante assume l'impegno di osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni, regolamenti e programmi adottati in conformità di esso.

In occasione di aumenti di capitale, l'Assemblea potrà escludere o limitare il diritto di opzione al fine di permettere l'ingresso di nuovi soci.

TITOLO III: CAPITALE - PARTECIPAZIONI - OBBLIGHI E DIRITTI DEI

SOCI - ESCLUSIONE E RECESSO SOCI

Articolo 9.- CAPITALE

1. Il capitale sociale è di Euro 200.000,00 (duecentomila

virgola zero zero) ed è diviso in quote di partecipazione anche di diverso ammontare, purchè almeno pari ad Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) o suoi multipli.

2. Oggetto di conferimento possono essere tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, quindi non solo denaro.

3. L'aumento di capitale sociale a pagamento, salvo quanto stabilito dall'art. 2482 ter del codice civile, può essere attuato anche mediante offerta di tutte o parte delle quote di nuova emissione a terzi.

Articolo 10.- CONTRIBUTI IN DENARO

1. Il socio è tenuto a corrispondere pro quota i contributi in denaro annualmente determinati dall'Assemblea ordinaria dei soci su proposta del Consiglio di Amministrazione per la copertura delle spese di gestione e degli oneri assunti dal consorzio per la realizzazione delle iniziative necessarie al conseguimento dello scopo sociale. I soci enti locali sono tenuti a concorrere solo sull'attività ordinaria di cui alle lett. a) b) c) art. 9 comma 1 L.P. n. 8/2002, per la spesa non finanziata dalla Giunta Provinciale di Trento, e fino al limite annuo massimo corrispondente all'importo di capitale sociale da loro sottoscritto.

2. E' fatto obbligo a tutti i soci, esclusi gli enti pubblici, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, di costituire

una garanzia a fronte e nei limiti delle obbligazioni assunte con riferimento all'attuazione dei programmi operativi.

3. Le modalità dei versamenti, l'entità e le modalità delle garanzie saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 11.- OBBLIGHI SOCI

1. Il socio assume i seguenti obblighi:

a) di applicare, in materia di promozione dell'attività turistica nell'ambito territoriale, le norme adottate dall'organizzazione mediante deliberazione assunta dall'Assemblea;

b) di versare le quote di compartecipazione ai costi di gestione annualmente deliberate dall'assemblea dei soci e di contribuire alla costituzione e al finanziamento di fondi necessari per l'esecuzione dei programmi operativi, sempre secondo le deliberazioni assunte annualmente dall'Assemblea;

c) di costituire a favore della società una polizza fidejussoria di importo pari alla quota di partecipazione al capitale sociale sottoscritta, a garanzia dei contributi in denaro che il socio sarà tenuto a corrispondere per la copertura delle spese di gestione e degli oneri assunti dal consorzio. Tale obbligo non è richiesto agli enti pubblici;

d) di rispettare le delibere degli organi sociali ed osservare tutte le norme del presente Statuto.

Articolo 12.- PARTECIPAZIONI

1. Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento, possono essere di diverso ammontare, purchè pari ad almeno Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) o suoi multipli e sono divisibili in caso di trasferimento ai sensi del successivo articolo 16, nei limiti di cui sopra.

2. In nessun caso la società può acquistare o accettare in garanzia partecipazioni proprie, ovvero accordare prestiti o fornire garanzie per il loro acquisto o la loro sottoscrizione.

3. La quota del socio in mora nell'esecuzione del conferimento, in mancanza di offerte per l'acquisto da parte degli altri soci, può essere venduta all'incanto.

Articolo 13.- VIOLAZIONE OBBLIGHI DEI SOCI - ESCLUSIONE

1. Al socio che non adempia le obbligazioni assunte e/o contravvenga alle disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti, nonché alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, sono applicabili le seguenti sanzioni:

- a) diffida;
- b) sanzione pecuniaria;
- c) esclusione dalla società.

2. Oltre che nei casi previsti dalla legge e fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui ai punti a) e b), può essere escluso per giusta causa il socio:

A. che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che ha perduto i requisiti per l'ammissione;

B. che danneggia gravemente, materialmente o moralmente, la Società;

C. che svolga attività in contrasto o concorrente con quella della Società;

D. che non osservi le disposizioni contenute nello Statuto o le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;

E. che non versi l'importo determinato annualmente per la partecipazione ai costi di gestione nonché di eventuali fondi appositamente costituiti necessari per il conseguimento degli scopi sociali nella misura che sarà annualmente stabilita nell'assemblea dei soci su proposta del Consiglio di Amministrazione;

F. che, senza giustificati motivi scritti ed accettati dal Consiglio di Amministrazione, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Società.

3. La deliberazione di esclusione disposta dal consiglio di Amministrazione deve essere preceduta, in ogni caso, dalla contestazione al socio, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, degli addebiti elevati, con assegnazione di un termine non inferiore a venti giorni per le eventuali

deduzioni scritte a discarico, al Consiglio di Amministrazione, nell'adunanza indetta per la delibera di esclusione.

4. L'esclusione non pregiudica l'eventuale azione della società per il risarcimento dei danni.

5. In caso di esclusione, la quota di partecipazione del consorziato escluso si accresce proporzionalmente a quelle degli altri.

Articolo 14.- RECESSO

1. Il diritto di recesso compete ai soci solo nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto, nei termini e modi di cui all'art. 2473 del codice civile.

2. L'esercizio del diritto di recesso dovrà essere comunicato all'Organo amministrativo mediante Raccomandata A.R. entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso o, in mancanza di delibera iscritta nel Registro delle Imprese, entro 30 (trenta) giorni dalla conoscenza da parte del socio del fatto che giustifica il suo diritto di recesso.

3. L'esercizio del diritto di recesso produce effetto dal giorno della comunicazione di cui al precedente comma fatti salvi termini diversi previsti dallo Statuto.

4. Oltre i casi previsti dalla legge, ciascun socio può recedere nei seguenti casi:

- messa in liquidazione o cessazione di qualsiasi attività del Consorziato;

5. In ogni caso di recesso o di esclusione del Consorziato, la quota di partecipazione del consorziato receduto o escluso si accresce proporzionalmente a quelle degli altri.

Articolo 15.- DIRITTI DEI SOCI

1. I soci hanno diritto:

a) di partecipare alle decisioni dell'Assemblea dei soci ed alle elezioni delle cariche sociali;

b) di usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Società nei modi e nei limiti fissati dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali;

c) di esercitare il diritto di ispezione così come previsto dal Codice Civile, secondo le modalità previste dalla legge e, nei quindici giorni antecedenti all'Assemblea, di prendere visione del bilancio dell'esercizio e delle relazioni accompagnatorie;

d) di presentare agli organi sociali eventuali osservazioni o proposte riferite alla gestione sociale.

Articolo 16.- TRASFERIMENTO PARTECIPAZIONI

1. Il trasferimento delle partecipazioni, per atto tra vivi e/o per successione mortis causa, è regolato dalle seguenti norme, fatto salvo comunque l'eventuale diritto di recesso ai sensi dell'art. 2473 del Codice Civile.

A) Il trasferimento delle quote sociali è subordinato al parere preventivo dell'organo amministrativo in base a quanto previsto dall'articolo 8 del presente statuto.

In relazione all'interesse pubblico al mantenimento della presenza di una quota significativa di capitale sociale in mano pubblica, i soci enti pubblici si impegnano a non cedere a nessun titolo le quote possedute a soggetti che non siano Enti locali pubblici.

In caso di trasferimento per atto tra vivi a titolo oneroso è necessario il preventivo consenso dell'Organo Amministrativo, che potrà non autorizzare il trasferimento ove reputi non conforme con l'interesse della società la presenza di soci operanti in settori diversi da quello indicato nell'oggetto sociale.

Il socio che intenda cedere la propria quota ad un terzo deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando il nominativo della parte acquirente e le condizioni della cessione.

L'eventuale diniego del gradimento da parte dell'Organo Amministrativo dovrà pervenire al socio entro 30 (trenta) giorni dalla data del ricevimento della comunicazione. Qualora entro il predetto termine non pervenisse alcuna comunicazione negativa, il gradimento si intenderà concesso ed il socio potrà trasferire la quota fatto salvo il diritto di prelazione

spettanti ai restanti soci di cui infra.

In caso di parere negativo alla cessione di quota, l'Organo Amministrativo dovrà indicare altra persona, fisica o giuridica, disposta all'acquisto alle medesime condizioni offerte dal terzo ed indicate nella comunicazione di cui sopra.

B) Il socio che intenda trasferire per atto tra vivi in tutto od in parte la rispettiva partecipazione a qualunque titolo oneroso dietro corrispettivo fungibile ovvero in caso di costituzione sulla stessa di diritti di usufrutto o di nuda proprietà ovvero in caso di cessione di diritti di opzione, deve offrirla in prelazione agli altri soci, i quali hanno diritto di acquistarla in proporzione alle partecipazioni dai medesimi possedute.

Il socio che intende cedere o compiere gli atti di cui sopra, ove non intenda raggiungere un accordo amichevole ed informale sottoscritto da tutti gli altri soci, accordo che sostituisce la procedura di seguito descritta, deve comunicare a tutti i soci la propria intenzione indicando le modalità e le condizioni, il corrispettivo o valore del trasferimento ed il nominativo dell'acquirente.

I soci, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, devono a loro volta comunicare se intendono esercitare il diritto di prelazione.

Se nel termine sopra indicato taluno dei soci non avrà esercitato in tutto od in parte la prelazione di che trattasi, il diritto di prelazione spetterà agli altri soci sempre in proporzione alle rispettive partecipazioni originarie.

Se nel termine ultimo di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione iniziale, i soci non avranno complessivamente esercitato i diritti di prelazione a loro riservati acquistando l'intera partecipazione oggetto di trasferimento, o l'avranno esercitata solo parzialmente, il socio che intende trasferire la rispettiva partecipazione potrà cedere liberamente la partecipazione medesima al soggetto ed alle condizioni di cui alla comunicazione iniziale entro e non oltre il termine perentorio di 90 (novanta) giorni dalla predetta comunicazione, decorso il quale dovrà provvedere ad effettuare nuovamente la comunicazione.

C) In caso di trasferimento mediante atto soggettivamente od oggettivamente infungibile, ivi compreso anche il conferimento in società, o per atto a titolo gratuito, i soci potranno esercitare il diritto di prelazione mediante offerta al socio che intende trasferire la propria partecipazione di un corrispettivo per un importo pari al valore della partecipazione in oggetto, secondo le risultanze dell'ultimo bilancio approvato.

Se nessun accordo si raggiunge entro i 30 (trenta) giorni

successivi alla comunicazione del socio che intende trasferire la partecipazione con le modalità stabilite dalla precedente lettera A), il prezzo verrà stabilito ai sensi del successivo relativo alla clausola arbitrale.

D) In caso di trasferimento mortis causa, a favore di soggetti estranei alla compagine sociale, la partecipazione dovrà essere offerta in prelazione ai soci superstiti secondo le modalità ed i termini di cui alla lettera B) del presente articolo.

I soci che intendano esercitare il diritto di prelazione, dovranno corrispondere un corrispettivo determinato secondo le modalità di cui all'ultimo comma della precedente lettera C) del presente articolo.

E) In caso pegno, usufrutto o sequestro della partecipazione si applica l'art. 2352 del codice civile.

F) Tutte le comunicazioni di cui al presente articolo devono essere effettuate mediante raccomandata con ricevuta di ritorno presso il domicilio di ciascun socio come risultante dal libro soci.

G) Il trasferimento della partecipazione compiuta in violazione delle norme e dei termini sopra riportati sarà inefficace nei riguardi della società e la parte acquirente non potrà chiedere di essere iscritto sul Libro soci.

TITOLO IV: ORGANI SOCIALI

Articolo 17.-

1. Gli organi della Società sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio Sindacale.

DECISIONI DEI SOCI

Articolo 18.- ASSEMBLEA ORDINARIA e STRAORDINARIA

1. Le decisioni dei soci, sulle materie ad essi riservate dalla legge o dal presente statuto o sugli argomenti ad essi sottoposti ai sensi dell'art. 2479 comma 1° c.c., sono adottate mediante deliberazione assembleare con il metodo collegiale.

2. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

3. Spetta all'Assemblea ordinaria:

- a) approvare entro il 31 ottobre di ogni anno il budget predisposto dal Consiglio di Amministrazione relativo all'anno successivo e le conseguenti quote di compartecipazione dei consorziati ai costi di gestione ed oneri per la realizzazione delle iniziative necessarie al conseguimento dello scopo sociale;
- b) approvare il bilancio d'esercizio e la relazione annuale predisposta dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale e decidere circa la destinazione degli utili o la copertura della perdita;

- c) eleggere i membri degli Organi sociali, determinandone il numero, ove necessario, ed il compenso;
- d) deliberare la costituzione e il finanziamento di fondi necessari per sostenere i costi di gestione nonchè fondi costituiti per l'esecuzione di programmi operativi;
- e) deliberare eventuali norme di attuazione dello Statuto.
- f) deliberare su quegli argomenti che non sono per legge o statuto riservati alla competenza dell'assemblea straordinaria dei soci.

4. Le decisioni di cui ai punti a) ed e) devono essere deliberate con il voto favorevole rispettivamente di almeno i due terzi e di almeno i tre quarti del capitale sociale.

5. Sono riservate all'Assemblea straordinaria:

- 1) modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto;
- 2) decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo e/o nello statuto o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 3) nomina dei liquidatori, attribuzione dei loro poteri, determinazione dei criteri di liquidazione e modifica di tali predette deliberazioni.

Articolo 19.- CONVOCAZIONE

1. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno due volte all'anno:

- entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio d'esercizio;

- entro il 31 di ottobre di ogni anno per adottare le deliberazioni di cui all'art. 18, lettera a).

2. Qualora particolari circostanze lo richiedessero, e solamente nei limiti e condizioni di cui all'art. 2364 comma 2° del codice civile, l'assemblea ordinaria annuale di approvazione del bilancio d'esercizio potrà essere convocata entro anche entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, mediante comunicazione ai soci a mezzo lettera raccomandata A.R. spedita almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e mediante avviso nella sede della Società.

4. Le assemblee vengono convocate presso la sede sociale o altrove purchè in comuni del comprensorio della Valle di Fiemme, in luoghi facilmente raggiungibili con comuni mezzi meccanici.

5. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno che sarà trattato; vi può essere inoltre indicata la data dell'eventuale seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

6. Sono tuttavia valide le deliberazioni adottate dall'assemblea, anche se non convocata come sopra indicato, qualora vi partecipi l'intero capitale sociale e tutti i membri dell'Organo amministrativo e del Collegio Sindacale, se nominato, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. I membri assenti degli Organi sociali dovranno all'uopo rilasciare, prima della data dell'assemblea, apposita dichiarazione scritta (anche per E-Mail con firma digitale o Telefax), con cui attestino che essi sono stati informati dell'assemblea e che non si oppongono alla trattazione dell'argomento. Tale documentazione sarà conservata agli atti della società.

Articolo 20.- QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

1. L'assemblea ordinaria dei soci è validamente costituita e delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole, in proprio o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, fatti salvi i casi in cui la legge o il presente statuto preveda maggioranze diverse.

2. L'assemblea straordinaria dei soci è validamente costituita e delibera, sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole, in proprio o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno i tre quarti del capitale sociale, fatti salvi i casi in cui la legge o il presente statuto preveda

maggioranze diverse.

Articolo 21.- VOTO

1. Ciascun socio ha diritto ad un voto per ogni quota pari ad Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero).

2. I soci che non intervengono personalmente sono rappresentati all'Assemblea dal loro rappresentante legale oppure da un loro amministratore munito di mandato scritto, individuato secondo quanto previsto dallo Statuto del proprio ente. Il socio che per giustificato motivo non può intervenire in Assemblea, può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un altro socio.

3. Ciascun socio può rappresentare al massimo un altro socio.

4. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e la relativa documentazione è conservata secondo quanto prescritto dall'articolo 2478 comma 1° n. 2 del codice civile ed è regolata dall'articolo 2372 del codice civile.

5. Le votazioni si fanno per voto palese e, di regola, per alzata di mano con prova e controprova. L'Assemblea potrà decidere altre modalità di espressione palese del voto.

Articolo 22.- PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. In assenza di ambedue, l'assemblea elegge fra i soci chi debba presiederla. L'assemblea nomina un segretario.

2. Il Presidente nelle assemblee straordinarie è assistito da un notaio. In questo caso non ha luogo la nomina del segretario.

3. Il Presidente ha pieni poteri per accertare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto dei soci a partecipare all'assemblea, per constatare che questa sia regolarmente costituita ed in numero per deliberare, per dirigere e regolare la discussione e per stabilire le modalità di votazione.

4. Lo svolgimento delle riunioni assembleari e le deliberazioni dell'assemblea devono essere riportate nel verbale dell'assemblea redatto secondo le modalità e termini di cui all'art. 2375 del codice civile e trascritto a cura dell'Organo Amministrativo nel libro delle decisioni dei soci.

5. Le deliberazioni, prese in conformità della legge ed al presente Statuto e risultanti da regolare verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, sono obbligatorie per tutti i soci anche se non intervenuti o dissenzienti.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 23.- COMPOSIZIONE e NOMINA

1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di 9 (nove) e non più di 11 (undici) membri, anche non soci.

2. Ai Comuni di Capriana, Valfloriana, Castello-Molina,

Carano, Daiano, Varena, Cavalese, Tesero, Panchia, Ziano, Predazzo, ed al Comprensorio della Val di Fiemme, ai sensi di legge, sarà riservata la nomina di 3 (tre) consiglieri che saranno nominati dai Comuni e dal Comprensorio della Valle di Fiemme riuniti in assemblea a maggioranza di 7 (sette) membri su 12 (dodici). La maggioranza così definita dovrà comunque garantire la rappresentanza del 60% (sessanta per cento) della popolazione residente nei Comuni. Per popolazione residente si intende quella certificata dagli uffici anagrafe dei Comuni al 31 dicembre dell'anno precedente al momento della nomina degli amministratori.

3. A tal fine, il Presidente della società provvederà a convocare l'assemblea dei soci enti locali entro il mese di marzo dell'anno di scadenza del mandato dei membri di diritto. Tale assemblea dovrà provvedere ad eleggere un presidente, il quale dovrà successivamente comunicare al Presidente del Consiglio di Amministrazione i nominativi dei componenti del Consiglio di Amministrazione nominati ai sensi di legge.

4. In caso di mancata nomina dei tre consiglieri di nomina pubblica entro la data dell'assemblea ordinaria che elegge il consiglio di amministrazione gli stessi saranno liberamente eletti dall'assemblea ordinaria dei soci.

5. I restanti membri del Consiglio di Amministrazione saranno eletti dall'Assemblea dei Soci, nel rispetto delle seguenti

riserve:

- 2 (due) consiglieri scelti fra quelli designati dalla società di gestione degli impianti di risalita;
- 2 (due) consiglieri scelti fra quelli designati dalla Associazione Albergatori (A.S.A.T.) della Val di Fiemme;
- 2 (due) consiglieri scelti fra quelli che rappresentano l'Unione Commercio, Turismo e Attività di Servizio della Valle di Fiemme;
- 1 (uno) consigliere scelto fra quelli designati dal Consorzio Fiemme Reservations;
- 1 (uno) consigliere scelto fra quelli designati dalla Associazione degli Artigiani della Valle di Fiemme.

6. La composizione del Consiglio dovrà comunque prevedere la rappresentanza maggioritaria delle categorie economiche legate direttamente ai prodotti turistici ai sensi di quanto previsto dalla legge provinciale n. 8/2002, articolo 9, comma 4.

7. L'Organo Amministrativo è composto da persone fisiche, anche non soci, che durano in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina per un periodo massimo di 3 (tre) anni, salvo revoca o dimissioni e sono comunque rieleggibili.

8. Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge il Presidente e un Vicepresidente scegliendoli fra i propri membri.

9. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più

membri il Consiglio di Amministrazione provvede a sostituirli con apposita deliberazione. I membri così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea.

10. Se vengono a cessare la maggioranza dei Consiglieri, decade l'intero Consiglio e deve essere convocata d'urgenza, ad opera del Collegio Sindacale, l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio, il quale può compiere nel frattempo solo atti di ordinaria amministrazione.

11. Per i casi di revoca, cessazione, decadenza e ineleggibilità si fa espresso rinvio alla normativa in materia di Società per Azioni.

Articolo 24.- POTERI

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e per la gestione aziendale e patrimoniale della società, con facoltà di compiere tutti gli atti necessari e/o utili e/o opportuni per il raggiungimento dello scopo sociale senza eccezione di sorta, che non siano dalla legge o dal presente Statuto riservati in modo tassativo alla decisione dei soci.

2. Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare tutte o parte delle proprie attribuzioni, escluse quelle di cui all'art. 2475 ultimo comma del codice civile e nei limiti, forme e condizioni di cui all'art. 2381 commi 2° e 3° del

codice civile, a più componenti del Consiglio di Amministrazione ivi incluso il Presidente e/o Vicepresidente, che formeranno il Comitato Esecutivo, determinando i poteri, limiti ed eventuali modalità di esercizio della delega.

3. Il Comitato Esecutivo sarà composto di quattro consiglieri, di cui almeno uno scelto tra quelli designati dalla società di gestione degli impianti di risalita, e uno scelto tra quelli designati dalle Associazioni degli Albergatori della Valle di Fiemme.

Articolo 25.- RIUNIONI

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale o in altro luogo purchè in Italia e purchè facilmente accessibile e raggiungibile con i normali mezzi di trasporto, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta da uno degli amministratori.

2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, oppure in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente, con comunicazione scritta recante l'ordine del giorno, recapitata almeno cinque giorni prima della data della riunione ai membri del Consiglio e del Collegio sindacale, con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica, in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipare alle riunioni a tutti gli

amministratori ed i membri dell'organo di controllo se nominato.

3. Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica. Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti la proposta si considera respinta.

4. I verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, devono essere trascritti a cura degli Amministratori nel libro delle decisioni degli amministratori e la relativa documentazione è conservata agli atti della società.

Articolo 26.- COMPENSO

1. L'Assemblea ordinaria, all'atto della nomina degli Amministratori fissa il compenso ad essi spettante sia nella qualità di componenti del consiglio di amministrazione sia nella qualità di componenti dell'eventuale comitato esecutivo, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

Articolo 27.- RAPPRESENTANZA

2. La rappresentanza legale della società di fronte a terzi e in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione con sua facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie e amministrative, nominando avvocati, procuratori e consulenti.

2. In caso di assenza od impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano di diritto al Vicepresidente.

3. Il Presidente o chi lo sostituisce potrà delegare la firma sociale ad altro consigliere oppure ad estranei al consiglio con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 28.- COMPOSIZIONE

1. I soci, nei casi previsti dalla legge ai sensi dell'art. 2477 del codice civile o se lo ritengono opportuno, nominano, secondo le modalità di cui al presente statuto, un collegio sindacale, cui è affidato il controllo legale della società ai sensi dell'art. 2403 c.c. e che esercita altresì il controllo contabile ai sensi di legge.

2. I membri dell'organo di controllo devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia e restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.

3. Il collegio sindacale è composto da tre a cinque membri effettivi, di cui un Presidente e due sindaci supplenti, non soci, nominati con decisione dei soci, che provvedono anche alla designazione del presidente ed alla determinazione del compenso spettante ai sindaci effettivi.

4. Ai Comuni di Capriana, Valfloriana, Castello Molina, Carano, Daiano, Varena, Cavalese, Tesero, Panchia, Ziano, Predazzo, e dal Comprensorio della Val di Fiemme è riservata la nomina del Presidente del Collegio sindacale e di un sindaco supplente.

5. I restanti membri effettivi e supplente del Collegio Sindacale saranno eletti dall'Assemblea ordinaria dei Soci.

6. Il tutto secondo quanto stabilito dagli articoli 2397 e seguenti del codice civile in materia di società per azioni.

TITOLO V

ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO - UTILI

Articolo 29.- ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO.

1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio, ai sensi dell'art. 2478 bis del codice civile.

Articolo 30.- UTILI.

1. Dagli utili netti risultanti dal bilancio sarà dedotto il 5% (cinque per cento) da assegnare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale sia stata reintegrata in caso di diminuzione sotto il suddetto limite, ai sensi di legge.

2. L'Assemblea dei soci che approva il bilancio decide sulla

destinazione degli utili stessi.

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 31.-

1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, con decisione dei soci nei modi e forme di cui al presente statuto, verranno stabilite le modalità della liquidazione e verranno nominati uno o più liquidatori determinandone i rispettivi poteri e compensi.

2. Il tutto secondo le modalità di cui agli artt. 2484 e seguenti del codice civile.

Articolo 32.-

1. L'attuazione del presente statuto potrà essere disciplinata da apposito regolamento interno proposto dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'Assemblea dei Soci.

Articolo 33.-

1. Per tutto quanto non è regolato dall'atto costitutivo, di cui il presente Statuto fa parte integrante, valgono le disposizioni legislative sulle Società consortili a responsabilità limitata e le leggi speciali vigenti in materia.

TITOLO V: CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 34.-

1. Qualsiasi controversia, che dovesse insorgere in dipendenza ed in correlazione al contratto sociale, ivi comprese quelle

relative all'esistenza, validità, efficacia, interpretazione, esecuzione dello stesso e quelle aventi per oggetto la validità delle decisioni dei soci, sia fra i soci, sia fra i soci e/o gli Organi Sociali, e/o la Società ad eccezione di quelle che per legge non possono comprometersi, dovrà essere deferita ad un Collegio Arbitrale composto da un arbitro per ogni parte in lite oltre ad un ulteriore arbitro in funzione di Presidente del Collegio e, se del caso anche da un ulteriore arbitro, eventualmente necessario per rendere dispari il numero degli arbitri componenti il Collegio.

2. Gli arbitri verranno nominati, su ricorso della parte più diligente, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Trento, il quale provvederà anche a nominare il Presidente del Collegio.

3. Il Collegio Arbitrale giudicherà secondo diritto ed in via rituale e vincolante tra le parti, nel termine di 180 (centottanta) giorni dall'ultima accettazione della nomina da parte degli arbitri, il tutto secondo quanto previsto dal D.lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.

4. Il Collegio Arbitrale provvederà in ordine al pagamento delle spese di difesa e di arbitrato.

5. In caso di rinuncia ad avvalersi della presente clausola sarà competente, in via esclusiva, per tutte le controversie sopra indicate il Tribunale di Trento.